

Si richiede in...
gli effetti di...



LA CORTE D'APPELLO DI ROMA

Sezione equa riparazione

così composta:

dott. Maria Teresa Mirra

dott. Piera Panzadura

dott. Laura Avvisati

Presidente rel

Consigliere

Consigliere

riunita in camera di consiglio ha emesso il seguente

Decreto

nel procedimento iscritto al n. 51274/2014 del ruolo generale degli affari diversi dell'anno 2014, trattenuto in decisione all'udienza camerale del 27-10-2014 e vertente

tra

Antonio, rappresentato e difeso dall' avv. to Michele Liguori

Opponente

E

Ministero della Giustizia

in persona del Ministro pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n.12, domicilia ex lege

Opposto

Oggetto: opposizione avverso decreto pubblicato l'8/5/2014 RG 5705/2014.

In fatto

Antonio proponeva opposizione, per i motivi che di seguito si esamineranno, avverso il decreto emesso dal Consigliere designato di questa Corte in data 8/5/2014, nel procedimento avente Rg 5705/2014 con cui aveva chiesto l'equa riparazione in ordine al tempo di non ragionevole durata avuto dal giudizio instaurato con atto di citazione notificato il 21/5/92 innanzi al Tribunale di Napoli al fine di ottenere i danni patiti a seguito di investimento stradale, definito con sentenza del 2/4/2012.

Si costituiva l'opposto, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto.

All'udienza camerale del 27-10-2014, la Corte riservava la decisione.

In diritto

Lamenta l'opponente che il giudice del decreto opposto abbia ritenuto la loro decadenza dal proporre la domanda di equa riparazione per superamento del termine semestrale previsto dall'art. 4 della legge n 89/2001 e successive modifiche, rigettando il loro ricorso.

Osserva per contro l'opponente che il termine semestrale di decadenza debba essere calcolato tenendo conto della sospensione dei termini feriali, previsione che il giudice non aveva fatto.

Il motivo è fondato in quanto la sospensione feriale si applica anche al termine semestrale di decadenza (cfr cass. nr 5895/2009 e 2153/2010).

Valutando nel merito il procedimento, si rileva che lo stesso ebbe inizio con citazione in data 21/5/1992 a comparire all'udienza dalla parte fissata del 22/9/1992 e che il primo grado si concluse con sentenza del 15/7/1998 di parziale accoglimento della domanda attorea, avverso cui il i proponeva impugnazione con atto in data 23/7/1999, avendo ricevuto le copie per la notifica dalla cancelleria solo il 22/12/1998; che in secondo grado il giudizio si concluse in data 4/6/2004 con la pubblicazione della sentenza della Corte

d'appello di Napoli, avverso cui proponeva ricorso in cassazione con atto notificato il 30/9/2004, giudizio conclusosi con sentenza in data 15/7/2008 con cassazione della sentenza d'appello e rinvio alla corte d'appello di Napoli; che il giudizio riassunto con atto del 3/10/2008 si concludeva in data 21/12/2011. Risulta quindi che il giudizio sia durato dal 21/5/1992 al 21/12/2011. Dai tempi ex art. 2 quater legge n 1345/2012 vanno detratti quelli occorsi per proporre l'impugnazione che vanno computati dal giorno in cui inizia a decorrere il termine per proporre e quindi, nel caso del termine lungo, dalla pubblicazione della sentenza e la proposizione dell'impugnazione. Nella specie vanno estrapolati i seguenti tempi: un anno per l'appello, tre mesi per il ricorso in cassazione. A fronte di tali tempi processuali e delle varie fasi in cui si è articolato il giudizio, lo stesso si sarebbe dovuto esaurire nel termine di sette anni (3+2+1+1). Estrapolato altresì il tempo occorso per l'impugnazione, il termine ragionevole deve ritenersi superato di undici anni. Non emergono comportamenti delle parti che abbiano concorso al ritardo nella definizione del procedimento. Considerata la natura della causa, il petitum e l'esito del giudizio, favorevole all'attuale ricorrente, si ritiene di liquidare in via equitativa per il danno non patrimoniale sofferto a causa del ritardo oltre il termine ragionevole l'importo di euro 1.000,00 l'anno, per complessive euro 11.000,00, oltre agli interessi legali dalla proposizione del ricorso monitorio.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ex DM 55/2014 calcolando nel valore minimo gli importi tabellari stante la natura della materia non presentante particolare difficoltà.

PQM

Sull'opposizione proposta da Antonio avverso il decreto pubblicato l'8/5/2014 RG 51837/2013, la Corte, in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto opposto; condanna il Ministero della Giustizia al pagamento in favore di Maiello Antonio della somma di euro 11.000,00 oltre che degli interessi legali dal ricorso d'ingiunzione; condanna il Ministero al pagamento delle spese

processuali del giudizio monitorio e del giudizio di opposizione, liquidando le prime in euro 400,00 e le seconde in euro 1.888,00 per competenze, oltre che per tutte, IVA, CAP e spese forfetarie al 15% nonché euro 57,60 per esborsi.

Roma 27/10/2014

Il Presidente' rel



Ufficio Cancelleria
8 GEN. 2015
IL FORNITORE GIUDIZIARIO
Auriana Basile